

Il reato d'istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il "caso Cappato" e la libertà di morire*

di Anna Alberti **
(20 marzo 2018)

Sommario: 1. La qlc e il caso concreto da cui origina – 2. Brevi cenni sulle condotte di agevolazione nell'interpretazione della Cassazione – 3. La libertà di morire e il diritto vigente – 4. La via alternativa dell'interpretazione costituzionalmente conforme – 5. Liceità delle condotte agevolative e discrezionalità legislativa – 6. Il grande assente. Il diritto alla salute quale parametro della qlc – 7. La libertà costituzionale di morire e la vita come bene costituzionale – 8. Quale dispositivo di accoglimento?

1. La qlc e il caso concreto da cui origina

Ci sono questioni di legittimità costituzionale che nella percezione dell'opinione pubblica sembrano pesare più di altre. Quella che è stata sollevata dalla 1^a Corte d'Assise di Milano con l'ordinanza del 14 febbraio 2018 è davvero un macigno, soprattutto perché, sullo sfondo di una vicenda personale dolorosissima, pone in luce una tensione ancora irrisolta (ma forse non irresolubile) tra dilemmi etici e vincoli del diritto.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale ha per oggetto l'art. 580 c.p., nella parte in cui «incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo»; e nella parte in cui «prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione».

Si chiede, dunque, al giudice delle leggi di adottare una pronuncia di accoglimento parziale, diretta a produrre effetti manipolativi sulla formulazione dell'art. 580 c.p. Prima, però, di illustrare nel dettaglio il problema di costituzionalità sollevato dal giudice milanese occorre ricostruire il caso concreto e il problema di diritto penale da cui è originata la questione di legittimità costituzionale.

A seguito di un'ordinanza coatta pronunciata dal G.I.P. di Milano il 10 luglio del 2017, a Marco Cappato è contestato il reato di cui all'art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, per aver rafforzato il proposito suicidario di Fabiano Antoniani (detto Dj Fabo) e, in secondo luogo, per averne agevolato l'esecuzione avendo accompagnato l'Antoniani, il 25 febbraio dello scorso anno, presso la sede clinica della Dignitas (a Pfaffikon, in Svizzera), dove ha assunto volontariamente il farmaco letale (*pentobarbital sodium*)¹ che ha posto fine alle sofferenze². Nella fase del dibattimento, però, si è concluso che solo la seconda delle due

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Ordinanza del 14 febbraio 2018, scaricabile dal sito www.penalecontemporaneo.it (con commento di M. FORCONI, *La Corte d'Assise di Milano nel caso cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.*, 182 ss.). Sul punto vedi anche C. Magnani, *L'ordinanza "Cappato". L'aiuto al suicidio davanti alla Consulta*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, Rass. n. 2/2018 (www.forumcostituzionale.it).

2 A seguito, infatti, di un incidente stradale avvenuto nel giugno del 2014, Fabiano Antoniani era rimasto tetraplegico e affetto da cecità permanente. Oltre a ciò, non era autonomo nell'alimentazione e parzialmente non lo era neppure nella respirazione (necessitava, come si legge nell'ordinanza di remissione, anche di periodiche aspirazioni del muco). Aveva un'incontinenza vescicale e necessitava di un supporto per lo svuotamento dell'intestino. Soffriva pure di ricorrenti contrazioni e spasmi che gli procuravano sofferenze

condotte dovesse essere contestata, sicché, a giudizio del Tribunale di Milano, Cappato non avrebbe istigato né rafforzato la volontà suicidaria dell'Antoniani, ma solo ne avrebbe agevolato l'esecuzione.

Il problema preliminare, allora, è quello di ricostruire con precisione la fattispecie criminosa delle c.d. "condotte di agevolazione" al fine di stabilire se vi rientri il caso concreto di specie.

2. Brevi cenni sulle condotte di agevolazione nell'interpretazione della Cassazione

In base all'orientamento della Corte di Cassazione, che – come è ricordato nell'ordinanza di rimessione della q/c – consta finora di una sola sentenza, le "condotte di agevolazione e/o aiuto all'esecuzione dell'altrui suicidio" sono diverse da quelle di istigazione ma ugualmente punibili, anche qualora non abbiano influito sul processo deliberativo del suicida³. Di conseguenza, sia che un soggetto abbia rafforzato il proposito suicida di un altro, sia che l'abbia soltanto agevolato nell'esecuzione, la sanzione è la medesima: la reclusione da cinque a dodici anni, se l'evento del suicidio si realizza, ovvero da uno a cinque anni, se dal tentato suicidio derivino lesioni personali gravi o gravissime.

Venendo più nello specifico, per il supremo giudice della nomofilachia le condotte di favoreggiamento/aiuto ricomprendono qualsiasi *contributo materiale* al progetto suicidario. Rientra perciò nella fattispecie criminosa qualsiasi comportamento che sia, in modo *consapevole* e *volontario*, diretto ad agevolarlo⁴. Vi ricadono, inoltre, anche le condotte omissive, a prescindere che si siano verificate prima o contestualmente all'esecuzione del suicidio⁵. In sintesi, c'è agevolazione e/o aiuto all'esecuzione dell'altrui suicidio ogniqualvolta la condotta *abbia assicurato alla persona condizioni più favorevoli o abbia rimosso gli impedimenti materiali al realizzarsi del suicidio*⁶. Ma il dato più interessante ai fini del discorso che si farà nel prosieguo è il fatto che, a giudizio della Cassazione, nel valutare la condotta agevolativa si «prescinde totalmente dall'esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui»: anzi, si «presuppone che l'intenzione di auto-sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima»⁷.

Applicando quest'orientamento interpretativo al caso di specie, parrebbe che la condotta di Marco Cappato sia riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all'art. 580 c.p.

insopportabili, anche a causa dell'inutilità delle cure farmacologiche. L'acquisita consapevolezza che non ci sarebbero state cure per la sua malattia, né un possibile miglioramento della condizione di salute, determinò in Fabiano Antoniani la convinzione che fosse giunto il momento di metter fine alla sua esistenza.

³ Cass. pen. Sez. I n. 3147 del 6 febbraio 1998.

⁴ Cass. pen. Sez. I n. 3147 del 6 febbraio 1998, in dottrina M.C. BISACCI, *Brevi considerazioni in margine ad un episodio di doppio suicidio con sopravvivenza di uno dei soggetti*, in *Cass. pen.*, 1999, 879; F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, I, Cedam, Padova, VI ed., 2016, 132 s.

⁵ Ad esempio, mentre una tipica condotta *attiva* può essere la prestazione del mezzo (una pistola) o l'aver dato consigli su come utilizzarla, invece una tipica condotta *omissiva* può essere il fatto di non avere vigilato o di non avere prontamente soccorso il suicidante. Tutti esempi tratti da G. PIFFER, *Art. 580*, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, III ed., Wolters Kluwer, Milano, 2011, 5275. Secondo una differente ricostruzione, invece, il reato non può dirsi commesso in caso di *omissione*, poiché sia nell'ipotesi di mera agevolazione, sia in quella d'istigazione al suicidio, ciò che la norma penale richiederebbe è sempre un comportamento *attivo dell'agente* e quindi un *facere*: F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, I, cit., 2016, 133.

⁶ G. PIFFER, *Art. 580*, in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, III ed., cit., 5275.

⁷ Cass. pen. Sez. I n. 3147 del 6 febbraio 1998. Quest'ultimo passaggio della decisione, come proverò a dimostrare, è lo snodo più importante nell'interpretazione dell'art. 580 del c.p., perché suggerisce un'*equiparazione* tra la figura dell'istigatore e quella dell'agevolatore. Entrambi sono condannati alla medesima pena, pur compiendo due azioni completamente diverse.

Non sembra dubbio, infatti, che, accompagnando Fabiano Antoniani in Svizzera, abbia, in modo volontario e consapevole, rimosso un ostacolo al progetto suicidario⁸. Di qui il problema di costituzionalità, sollevato dal giudice milanese, se le condotte di aiuto al suicidio possano legittimamente incriminarsi «in alternativa alle condotte di istigazione» e se siano sanzionabili come le condotte di istigazione, anche se non hanno inciso «sul processo deliberativo dell'aspirante suicida». Per il giudice *a quo* la disposizione censurata deve considerarsi incostituzionale nella misura in cui consente l'incriminazione di chi non ha in alcun modo esercitato un'indebita influenza sul processo deliberativo dell'aspirante suicida e non ha perciò contribuito alla determinazione e al rafforzamento del progetto suicidario.

3. La libertà di morire e il diritto vigente

A tutt'oggi il diritto (*rectius*: la libertà) di morire non è più in discussione, almeno nella giurisprudenza. A seguito di alcune pronunce significative (mi riferisco al caso Welby e a quello di Eluana Englaro) il nostro ordinamento riconosce un diritto all'autodeterminazione individuale, che arriva a comprendere il diritto di non sottoporsi a una determinata terapia (con la sola eccezione delle terapie imposte dalla legge a salvaguardia della salute collettiva e, quindi, al fine di evitare pericoli per altri).

È un orientamento convintamente recepito dall'ordinanza di rimessione che qui si commenta. Il giudice *a quo*, con dovizia di particolari, ricorda tutti i precedenti giurisprudenziali che riconoscono la "libertà di morire", da un lato evidenziando come la libertà del malato comprenda altresì il diritto di "lasciarsi morire" e, dall'altro lato, riconducendo questa facoltà di libera scelta agli artt. 2 e 13 della Costituzione: «non si può negare – scrive il giudice rimettente – la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza, libertà che (...) trova fondamento nei principi cardine della Costituzione». E oggi anche, per certi versi, nella legge n. 219 del 22 dicembre 2017.

Senonché la legislazione penale vigente non conferma ancora il quadro giurisprudenziale tratteggiato sopra. In particolare non riconosce il diritto all'eutanasia.

È noto che la parola "eutanasia" ha differenti significati⁹. Da un punto di vista etimologico l'espressione è composta dalle parole greche *eu-* "buona" e *thanos* – "morte", cioè rimanda all'idea di morte bella e dolce¹⁰. Nel diritto penale vigente, però, l'idea di "dolce morte" è sinonimo di suicidio. Ad oggi possiamo dire che nel nostro ordinamento esiste un diritto all'eutanasia *passiva* (che consiste nella sospensione, nei casi e modi previsti dalla legge, dei trattamenti sanitari), ma non quello all'eutanasia *attiva* (che consiste di quelle pratiche volte a cagionare il decesso di un individuo attraverso la predisposizione di un farmaco letale, assunto direttamente dal paziente – l'eutanasia *diretta* – o somministrato dal medico o da un terzo – l'eutanasia *indiretta*). Lo provano gli artt. 579 (suicidio del consenziente) e 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio)¹¹, da cui si

⁸ Ed è esattamente per questo motivo che il G.I.P., con decreto del 10 maggio 2017 ha dapprima rigettato la richiesta di archiviazione per poi adottare un'ordinanza *ex art.* 409 c.p.p. (del 10 luglio 2017), ordinando alla Procura di formulare l'imputazione del reato di cui all'art. 580 c.p. nei confronti di Marco Cappato.

⁹ S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione. II. Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano, 2012, 1 ss.; C. TRIPODINA, *Eutanasia (voce)*, in *Dizionario di Diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, 2369 ss.

¹⁰ F. PARUZZO, *Eutanasia diretta, desistenza terapeutica e best interest of the patient alla luce della giurisprudenza e della legislazione inglese. Il caso Conway e il caso Charlie Gard*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3 del 2017, 3.

¹¹ Non è perciò corretto asserire (come invece era sostenuto da R. PANNAIN, *I delitti contro la vita e contro la incolumità individuale*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1965, 132) che le pratiche

desume, come ricorda il giudice *a quo*, un particolare disvalore del suicidio, considerato come «una scelta moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati (...) in quanto negatrice del principio fondamentale su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla promozione della vita in ogni sua manifestazione»¹².

Ciò premesso, il giudice rimettente, attraverso una lettura congiunta degli artt. 3, 13, 25 comma secondo e 27, comma terzo, Cost., afferma che la libertà dell'individuo può essere sacrificata soltanto «a fronte di una lesione di un bene giuridico altrimenti non pienamente tutelabile» e che la sanzione prevista deve essere sempre proporzionata alla lesione provocata. Si richiede dunque il controllo di ragionevolezza della pena in relazione all'offensività del fatto commesso¹³. Per la Corte d'Assise, le condotte di agevolazione o di aiuto nell'esecuzione del suicidio, sanzionabili ai sensi dell'art. 580 c.p., dovrebbero essere soltanto quelle che *incidono sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida*. Distinguendo invece le condotte di agevolazione da quelle dell'istigatore come fattispecie separate si perverrebbe al risultato irragionevole di disporre una pena eccessiva nei confronti delle prime, con ciò violando i precetti costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione.

Si richiede dunque l'adozione di una sentenza manipolativa che dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. *nella parte in cui* «incrimina le condotte di aiuto al suicidio *in alternativa* alle condotte di istigazione». Una sentenza, quindi, che se adottata, avrebbe l'effetto di modificare il testo della fattispecie criminosa riscrivendolo in questo modo: «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito, e ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione» sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto suicidario si compie, o da uno a cinque anni, qualora non si compia e sempreché dal tentato suicidio derivino lesioni personali gravissime o gravi¹⁴.

4. La via alternativa dell'interpretazione costituzionalmente conforme

C'era una via alternativa? È noto che i Pubblici Ministeri, nella richiesta di archiviazione poi rigettata dal G.i.p., proposero un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 580 del codice penale¹⁵. In particolare, muovendo dal presupposto che il

eutanasiche siano «estrane» al diritto. Diversa è la tesi di A. RUGGERI, *Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale*, in *forumcostituzionale.it*, 2009, 8, secondo il quale il suicidio sarebbe un *fatto* e non un *diritto costituzionale*.

12 Così l'ordinanza di rimessione (p. 3), che riprende l'interpretazione della Cassazione (sez. I pen.) offerta nella sent. n. 33244 del 9 maggio 2013. Sicché, a seguire sempre l'orientamento della Cassazione, non esisterebbe un diritto «a morire», orientamento che, secondo la Corte d'Assise sarebbe invero contrario non solo alla libertà di auto-determinazione dell'individuo sancita in Costituzione, ma anche a quanto disposto dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, da cui trae spunto la legge n. 219 del 2017 sul testamento biologico e sul fine-vita. In dottrina sostiene una tesi analoga M. MANTOVANI, *Biodiritto e problematiche di fine vita*, in *Criminalia* 2006, 2007, 71).

13 Tesi, questa, sostenuta anche dalla dottrina penalistica, come dimostrano i lavori di S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 721; M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2001, 209; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Vol. II, tomo primo, Zanichelli, Bologna, IV ed., 2013, 42 ss.

14 Anziché «Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione».

15 Peraltro è difficile sostenere che vi sia un vero e proprio diritto vivente, un'interpretazione giurisprudenziale dominante, sull'art. 580 c.p. (come mi è stato fatto notare dal dott. Ugo Adamo, al quale devo questo spunto di riflessione). A parte la già citata della sentenza del Giudice della nomofilachia (Cass. pen. Sez. I n. 3147 del 6 febbraio 1998) sono pochissime le pronunce e non si può dire dunque che vi sia un consolidato orientamento giurisprudenziale (sulle sentenze che riguardano l'art. 580 c.p., vedi almeno A. VALSECCHI-T. TRINCHERA, *Artt. 579 e 580*, in *Codice penale commentato* (diretto da E. DOLCINI-G.L. GATTA, Giuffrè, Milano, 2015, 2941 ss.). Il presupposto affinché una norma possa definirsi «vivente» è il suo *ripetuto*

testo costituzionale garantisca la libertà di porre fine alla propria vita, la Procura sostenne che si potesse dare dell'art. 580 c.p. una lettura "restrittiva", che includesse nelle condotte punibili, soltanto quelle dirette ad agevolare «in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all'esecuzione dello stesso», e che pertanto tenesse fuori dall'ambito di applicazione della fattispecie astratta le azioni cd. preparatorie o neutre, da annoverarsi tra quelle penalmente irrilevanti (e tra le quali rientrerebbe, secondo i P.M., la condotta dell'imputato Cappato)¹⁶.

Tuttavia questa strada non era percorribile. Infatti, come gli stessi giudici requirenti erano consapevoli, mal si sarebbe conciliata con la *littera legis*. L'art. 580 c.p., nel disporre in modo indeterminato la punibilità di colui che «agevola in qualsiasi modo l'esecuzione» del suicidio, include implicitamente qualsiasi attività, anche quelle preparatorie¹⁷. Più che un tentativo d'interpretazione conforme, quindi, i P.M. chiedevano al G.I.P. di leggere la prescrizione penalistica come se non ci fosse l'inciso «in qualsiasi modo»: operazione, questa, che fuoriesce dal campo della mera interpretazione e che diviene invece anch'essa manipolazione del testo, per ciò stesso da riservarsi all'intervento della Corte costituzionale¹⁸. Non per caso gli stessi P.M. richiedevano, in via subordinata e nel caso di

e costante uso nel tempo, nonché il grado di consenso ottenuto tra i vari giudici; la qualità o il ruolo rivestito dal giudice-interprete acquisterà invece una limitata rilevanza. Secondo L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, il Mulino, Bologna, 1996, 97 ss., «il diritto vivente vincola i giudici costituzionali non a favore di un autorità giudiziaria specifica ma dinanzi ad un convincimento generale». In questo senso anche F. MODUGNO, A.S. AGRÒ, A. CERRI, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2008, 229 ss. Certo, che la matrice fondamentale, ma non esclusiva, del diritto vivente sia l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (soprattutto considerato il tipo di funzioni attribuitegli dal nostro ordinamento) non è certo un dato trascurabile. Questa, però, è una ragione necessaria ma non sufficiente. E, difatti, nelle sue decisioni la Corte individua il "diritto vivente" non come il prodotto dell'interpretazione nomofilattica in quanto tale, ma come l'interpretazione "dominante", "costante", o come l'orientamento giurisprudenziale "prevalente" o "unanime" (A. PUGGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente"*, Giuffrè, Milano, 1994, 370 ss.). Oltretutto, prima del caso Cappato, già la Corte d'Assise di Venezia aveva sollevato perplessità sull'interpretazione da attribuire all'art. 580 c.p., a dimostrazione del fatto che non c'era un consenso unanime o dominante sul suo corretto intendimento.

16 Secondo A. CONTINIELLO, G.F. POGGIALI, *Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio nell'ordinamento italiano e sovranazionale*, *Giurisprudenza Penale Web*, n. 4/2017, 18-19, «se non vi è alcun dubbio che l'attuale normativa consideri rilevanti azioni che hanno un collegamento diretto e univoco con il suicidio (i.e. fornire l'arma), può essere discutibile che alcune condotte "neutre" possano rientrare nell'alveo della punibilità». La posizione assunta dai giudici nella richiesta di archiviazione è simile (ma non del tutto identica) a quella sostenuta dal Tribunale di Vicenza (imputato Tedde). Il caso era analogo a quello di Cappato. E in quella sede il G.u.p. sostenne che le condotte ex art. 580 c.p. fossero soltanto quelle volte ad agevolare l'esecuzione del suicidio, cioè quelle condotte che fossero «direttamente e strumentalmente connesse all'attuazione materiale del suicidio», che diventano «condizioni di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso». Successivamente, anche la Corte d'appello di Venezia ha aderito all'interpretazione sostenuta dal G.u.p. aggiungendo, e qui sta la differenza rispetto a quanto sostenuto nel caso Cappato, che il comportamento dell'agente (cioè l'aver accompagnato in Svizzera l'aspirante suicida) fosse una condotta del tutto fungibile, dal momento che il suicida era nelle condizioni di potersi recare da sé nella clinica elvetica.

17 Con riguardo alla richiesta d'archiviazione D. NAPOLI, *Il caso Cappato - DJ Fabio e le colonne d'Ercole del fine vita. Dal diritto a lasciarsi morire al diritto a morire con dignità*, in *BioLaw Journal*, 3/2017, 355 ss, spec. 360, rileva che la «parcellizzazione in fasi delle condotte causative dell'evento», operata dai Pubblici Ministeri, sarebbe impossibile. P. BERNARDONI, *Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l'archiviazione per Marco Cappato*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2017. Sul rifiuto del G.i.p. di disporre l'archiviazione del procedimento vedi i commenti di ID., *Aiuto al suicidio: il g.i.p. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l'imputazione di Marco Cappato*, in *Dir. pen. cont.*, 18 luglio 2017 e di M.E. DE TURA, *Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire? (Osservazioni a margine dell'ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud. Gargiulo, imp. Cappato)*, in *Osservatorio costituzionale*, 3/2017.

18 Anche parte della dottrina è orientata in tal senso: vedi M. D'AMICO, *Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l'istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a*

rigetto dell'istanza di archiviazione, che fosse sollevata la q/c della disciplina penalistica in oggetto «al fine di verificarne la compatibilità con i principi fondamentali di dignità della persona umana e di libertà dell'individuo» garantiti non soltanto dal testo costituzionale ma anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, «*sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza*». Indubbiamente si trattava di una richiesta oltremodo vaga, che infatti indusse il G.i.p. a rigettare sia l'istanza di archiviazione che la richiesta di promovimento della q/c avanzate dalla Procura di Milano ¹⁹.

5. Liceità delle condotte agevolative e discrezionalità legislativa

Appurato che la via dell'interpretazione costituzionalmente conforme non era praticabile e che non c'erano alternative alla sollevazione di una q/c, occorre esaminare in modo approfondito l'ordinanza di rimessione proposta dalla Corte d'Assise, evidenziandone soprattutto le ombre anziché le luci.

La prima impressione è che l'intervento manipolativo richiesto ai giudici costituzionali sia troppo ampio. Il risultato al quale si mira è, infatti, quello di sottrarre all'incriminazione chi, pur avendo agevolato la realizzazione del suicidio, non abbia in alcun modo esercitato un'indebita influenza sul processo deliberativo dell'aspirante suicida e non abbia perciò contribuito alla determinazione e al rafforzamento del progetto suicidario²⁰.

Appare evidente perciò che se il giudice costituzionale accogliesse la q/c nei termini proposti dal giudice *a quo*, si realizzerebbe un restringimento notevole della fattispecie criminosa, forse ingiustificato al fine di ripristinare la conformità a Costituzione del dettato legislativo (con effetti eccessivamente limitativi del margine di discrezionalità politica riservato alle scelte del legislatore in materia penale).

Supponiamo, ad esempio, che una persona decida in piena coscienza di metter fine alla propria vita (e che sia acclarato che la sua volontà si è formata senza l'indebita influenza di altri): se l'art. 580 c.p. fosse quello che risulta dalla pronuncia manipolativa richiesta, chi fornisse al suicida il mezzo (es. la pistola o il medicinale letale) non sarebbe più punibile, poiché la sua condotta *non avrebbe influito sulla volontà del suicida* (sempre

marginale del caso Cappato, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017/11, 12 s. e 14) secondo la quale la soluzione del caso non può non passare per la Corte costituzionale. Parzialmente diverso è, invece, quanto sostenuto da G. GEMMA, *Diritto a rinunciare alla vita e suoi limiti*, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, Jovene Editore, Napoli, 2009, 1029-1030, secondo il quale si configurerebbe o l'illegittimità costituzionale degli artt. 579 e 580 c.p. o, in alternativa, la legittimità delle disposizioni penalistiche fondata su una lettura restrittiva degli enunciati.

¹⁹ In particolare il G.i.p. ritenne manifestamente infondata la questione. Ad avviso di chi scrive, però, il rifiuto alla sollevazione della q/c avrebbe dovuto motivarsi in modo differente, evidenziando l'*irrilevanza* della q/c (e non la sua infondatezza). Se è vero, infatti, che lo scarto tra attività preparatorie ed esecutive dal suicidio è la chiave per distinguere le condotte lecite (o meglio non rilevanti per il diritto penale) da quelle penalmente illecite, la sentenza di accoglimento non avrebbe avuto effetti nel giudizio *a quo*. Come ricorda la dottrina penalistica, la condotta dell'agente – «come risulta dagli stessi verbi "determinare" (...), esprimenti una effettiva incidenza sull'evento – deve costituire *contributo necessario (condicio sine qua non) o agevolatore* (facilitante), al livello psicologico o materiale» del suicidio. Ebbene Cappato non ha semplicemente agevolato il progetto suicidario ma ha rimosso un ostacolo affinché si realizzasse. La sua condotta è stata una *condicio sine qua non* dell'evento suicidario. Di qui l'irrilevanza della q/c prospettata dai Pubblici Ministeri, poiché la declaratoria d'illegittimità avrebbe riguardato l'incriminazione di una condotta diversa da quella tenuta da Cappato e quindi non avrebbe avuto effetti nel giudizio *a quo*. Certo, il G.i.p. avrebbe potuto (d'ufficio) rigettare l'istanza di parte e sollevare una differente questione di legittimità. Ma sulla base delle argomentazioni utilizzate dallo stesso, si evince la mancanza di un dubbio, condizione imprescindibile affinché si possa sollevare la questione alla Corte.

²⁰ Cfr. con quanto sostenuto da A. CONTINIELLO, G.F. POGGIALI, *Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio nell'ordinamento italiano e sovranazionale*, cit., 17 ss.

che, ovviamente, il dominio dell'azione esecutiva sia rimasto nelle mani di chi si toglie la vita). Sarebbe una conclusione che cozza, evidentemente, con la scelta assiologica di fondo compiuta dal legislatore e consistente nell'attribuire un particolare disvalore al suicidio: disvalore che, a sua volta, sarebbe il riflesso del particolare valore che la Costituzione attribuisce alla vita. In altre parole, il fatto che la Costituzione riconosca, seppure implicitamente, il diritto di morire, cioè la libertà costituzionale di suicidarsi, non implicherebbe di per sé che debba ritenersi per ciò stesso legittima qualsiasi attività di agevolazione del suicidio, quali che siano le circostanze concrete in cui si realizza il fatto suicidario: il legislatore, infatti, ben potrebbe, in nome del valore costituzionale della vita e del disvalore del suicidio, scegliere di escludere la liceità di talune condotte agevolative; una facoltà di scelta che però sarebbe radicalmente negata dal dispositivo di accoglimento proposto dal giudice rimettente.

Diverso sarebbe stato, invece, se l'ordinanza di rimessione avesse prospettato, in nome della libertà costituzionale al suicidio, non già la liceità di qualsiasi condotta agevolativa (non influente sul processo volontario del suicida), bensì la liceità di quelle condotte agevolative che intervengono in soccorso di chi sceglie la morte per sottrarsi a una vita di sofferenza clinica irrimediabile, ossia per liberarsi di una vita condannata a trattamenti terapeutici permanenti e dolorosi. Ma per giungere a una delimitazione chirurgica del dispositivo di accoglimento nel senso che si è detto occorre specificare meglio il parametro del giudizio costituzionale, valorizzando in modo particolare l'art. 32 della Costituzione, che è invece il "grande assente" nella qlc. che qui si commenta.

6. Il grande assente: il diritto alla salute quale parametro della qlc

Se c'è una disposizione costituzionale che è funzionale alla definizione della *libertà di suicidio* è proprio l'art. 32 Cost., col suo stretto corollario del diritto di rifiutare i trattamenti sanitari. Infatti «nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge», ed è oramai pacifico in dottrina e in giurisprudenza che senza il consenso del paziente il medico non possa eseguire il trattamento sanitario²¹.

Non solo. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto nell'art. 32 Cost. una riserva di legge rinforzata per contenuto e ha perciò considerato legittimi soltanto i trattamenti sanitari obbligatori che paiono necessari alla tutela della salute collettiva²². È indubbio pertanto che ci sia un *diritto costituzionale negativo alla salute*, cioè il *diritto di rifiutare le cure mediche*²³. Così come è indubbio che questo diritto a non subire trattamenti sanitari obbligatori (che non siano finalizzati alla tutela della salute altrui) contenga la *libertà di morire*. Tutte queste posizioni soggettive sono poi un risvolto di un più generale diritto all'autodeterminazione personale, del quale è epifania anche l'art. 13 Cost.

Il problema è se questo diritto costituzionale all'autodeterminazione individuale

21 In dottrina rinvio agli studi di L. CARLASSARE, *L'art. 32 Cost. e il suo significato*, in R. ALESSI (a cura di), *L'amministrazione sanitaria*, Vicenza, 1967, 105 ss.; C. TRIPODINA, *Art. 32 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 2008, 2008, 321 ss.; M. LUCIANI, voce *Salute (diritto alla)- dir. cost.*, in *Enc. giur.*, Treccani, XXVII; 1991, 10, P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, III ed., Giappichelli, Torino, 2011, 517 ss. In giurisprudenza, vedi Cass., sez. V penale 21 aprile 1992; Cass. sez. I pen., 11 luglio 2002, n. 26646; Cass. sez. III civ., 25 novembre 1994, n. 10014; Cass. sez. III civ., 5 luglio 2017, n. 16503. Infine, Corte cost., sent. n. 438 del 2008.

22 Corte cost., sent. n. 22 giugno 1990, n. 307.

23 S. GAMBINO, *Diritto alla vita, libertà di morire, tutela della salute. Le garanzie dell'art. 32 della Costituzione*, in *forumcostituzionale.it.*, 2011, 11 s.; N. VICECONTE, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle Corti italiane*, in *Rivista Aic*, n. 1/2011, 3.

contenga pure il diritto di *darsi la morte* mediante la collaborazione *volontaria* di altri soggetti. A ben vedere, è proprio questa posizione soggettiva a essere contraddetta dalla disposizione penalistica censurata: infatti, se le condotte agevolative sono sempre illecite, allora l'aspirante suicida non potrà mai valersi legittimamente della collaborazione altrui.

7. La libertà costituzionale di morire e la vita come bene costituzionale

Posto che la Costituzione riconosce, seppure implicitamente, la libertà di morire, bisogna chiedersi se questo diritto abbia solo un profilo "negativo", quale diritto di rifiutare le cure, oppure se abbia altresì un profilo "positivo", che concerne la facoltà di avvalersi legittimamente della collaborazione volontaria prestata da altri.

Il legislatore evidentemente disconosce questo secondo profilo di tipo prestazionale, poiché qualifica come reato la condotta di agevolazione del suicidio. Ma questa scelta legislativa è *conforme a Costituzione*? E in particolare, si può invocare, e sino a che punto, l'esistenza di un bene costituzionale alla vita quale titolo di legittimazione della scelta legislativa?

Nella nostra Costituzione repubblicana la parola «vita» compare due volte: nell'art. 59, dove si parla dei senatori «a vita» e nell'art. 117, dove si accenna alla «piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica». In nessuno dei due casi, però, è possibile rinvenire elementi utili al fine di stabilire se la vita in sé abbia un posto, e quale, nel catalogo dei principi e beni costituzionali. Infatti, nel caso dell'art. 59 per «vita» s'intende semplicemente un intervallo temporale: non già quello compreso tra la nascita e la morte, bensì quello tra la nomina di un certo individuo a senatore e il suo decesso. Nel caso, poi, dell'art. 117 la «vita» è intesa in senso traslato, come insieme di attività e dati contestuali nei quali si svolge l'esistenza individuale. Non è la vita dell'individuo ma quella dell'ambiente in cui l'individuo si trova.

Ecco perciò che per affrontare il nostro problema di diritto costituzionale dobbiamo prendere le mosse da altre disposizioni. Quelle solitamente evocate sono gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., tutte disposizioni che si riferiscono alla persona, alla sua libertà, dignità, inviolabilità, salute e pieno sviluppo. Ovviamente si fa riferimento alla *persona vivente*, che è in vita. E ovviamente, se tali disposizioni affermano che la persona ha dignità e deve godere di garanzie di inviolabilità e di pieno sviluppo di sé, per la regola logica secondo cui il più contiene il meno è gioco forza che la Costituzione intenda altresì garantire il diritto della persona a vivere, cioè a conservare la propria vita. D'altronde in tutte le visioni contrattualistiche moderne, da Hobbes a Locke fino a Rousseau, per citare solo i nomi più rappresentativi, il passaggio dall'insicurezza dello stato di natura alla sicurezza dello Stato è motivato dall'esigenza e pretesa di difendere, anzitutto, la vita: ciascun individuo, cioè, delibera di entrare nello Stato al fine di ottenere in primo luogo la protezione della sua incolumità personale contro il pericolo delle aggressioni altrui. La vita è, dunque, un bene intrinsecamente "costituzionale" e "costitutivo", poiché è il *fine principale* per il quale uno Stato è costituito (o deve essere costituito).

Posto che la vita ha sicuramente una dimensione costituzionale, si tratta allora di vedere di che tipo sia, quale sia la forma del suo riconoscimento: cioè se sia un bene in sé, che la Costituzione garantisce come valore obiettivo, e quindi prescindendo dalle volizioni individuali dei soggetti viventi, e anzi talvolta pure contro queste volizioni, oppure se sia un bene individuale, che afferisce a ciascun individuo quale oggetto di un diritto soggettivo, ricadente perciò nella libera disponibilità personale²⁴. Insomma, la vita è un

²⁴ A questa distinzione corrispondono due concezioni distinte della società. Secondo la concezione organica «la società come un tutto (verrebbe) prima dell'individuo», sicché l'autonomia individuale sarebbe sempre subordinata ai valori morali prestabiliti dall'autorità. Mentre secondo la concezione individualistica, l'individuo e non la società sarebbe il «punto di partenza», di conseguenza gli individui sarebbero liberi di

valore costituzionale obiettivo, di cui gli individui tendenzialmente *non dispongono*, oppure è un diritto *costituzionale soggettivo*, rimesso alle *libere determinazioni individuali*? Premesso che la vita è il presupposto di ogni diritto soggettivo, che, infatti, è sempre il diritto di un soggetto “vivente”, può essere altresì essa stessa un diritto?

Sappiamo che nel dibattito giuridico (e non solo) si parla spesso di “diritto alla vita”, una pretesa soggettiva che certo non pone problemi se è intesa come diritto a conservare la vita, a non essere uccisi e, nel suo profilo “positivo”, a essere curati in caso di malattia. Peraltro, che nel nostro ordinamento sia tutelato un diritto siffatto lo provano l’art. 27, comma quarto, Cost. che vieta la pena di morte e le previsioni del codice penale concernenti i reati di omicidio o di tentato omicidio. Non v’è dubbio che la scelta legislativa di depenalizzare questa fattispecie criminosa porrebbe un problema di costituzionalità, poiché metterebbe a repentaglio il diritto costituzionale di ciascuno alla tutela della vita.

Va detto però che la configurazione di un “diritto alla vita” nei termini che abbiamo detto non nega, di per sé, l’ipotesi che la vita sia riguardata dalla Costituzione come un valore obiettivo: infatti, questo diritto individuale alla vita non sarebbe altro che uno dei profili del valore costituzionale della vita, senza però esaurirne la portata e le potenzialità. Il valore oggettivo della vita, cioè, non solo comprenderebbe il diritto soggettivo alla vita, ma andrebbe oltre, potendo altresì costituire un limite a questo stesso diritto²⁵. Il problema è se – accedendo al metodo dell’interpretazione per valori – il valore costituzionale della vita possa valere come vincolo nei confronti del diritto soggettivo alla vita, ponendo un limite alle scelte che ciascun individuo può assumere liberamente con riguardo alla propria esistenza²⁶. Si tratta dunque di stabilire quale sia il *bilanciamento ragionevole* tra i due profili, quello soggettivo e quello oggettivo, della vita come valore costituzionale.

Tuttavia non è scontato che si debba accedere al metodo dell’interpretazione per valori. Si può in alternativa percorrere la strada di una ricostruzione dogmatica che valorizzi gli elementi e i nessi testuali, pur senza disconoscere, negli *hard cases*, la necessità di ricorrere al *moral reading of the Constitution*. Sta di fatto, però, che gli elementi testuali sono veramente molto scarni: a parte il divieto della pena di morte ex art. 27 Cost., c’è poi l’art. 32 che, come abbiamo ricordato, riconosce il diritto individuale alla salute e a non subire trattamenti sanitari obbligatori se non in base alla legge, l’art. 13 che sancisce l’inviolabilità della libertà personale e infine l’art. 2, sempre che sia lecito leggerlo come una clausola aperta, come una porta da cui far entrare nuovi diritti inviolabili²⁷.

Ad ogni modo, è sinora pacifico che ci sia un diritto costituzionale all’autodeterminazione, che comprende il diritto di suicidarsi: è una conclusione che sortisce logicamente soprattutto dal riconoscimento costituzionale del diritto di rifiutare i trattamenti sanitari obbligatori. Il problema è se al legislatore sia consentito di vietare che il

prendere qualsiasi decisione sulla propria vita. Virgolettati di N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, XII. Sul punto, vedi G. GEMMA, *Vita (diritto alla)*, in *Dig. disc. Pubbl.*, XV, Utet, 1990, 670 ss., spec. 673 s.

25 Infatti, nelle teorie dell’interpretazione costituzionale “per valori”, i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti sono riguardati come “norme obiettive di principio”, comprensive di diversi profili, tra i quali c’è indubbiamente quello della pretesa soggettiva, insieme però ad altri. Sul tema la dottrina è copiosissima. Si veda almeno F. MODUGNO, *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, 53 ss.

26 Contrariamente a quanto sostenuto da G. GEMMA, *Vita (diritto alla)*, cit., 670 ss., secondo cui esisterebbe un diritto, costituzionalmente garantito, di porre fine alla propria vita (che l’A. chiama “diritto di morire”, corrispondente al *right to die* anglosassone). Seguendo il ragionamento dell’A. (in *Id.*, *Diritto a rinunciare alla vita e suoi limiti*, cit., 1008), se è vero che la pretesa a porre fine alla vita è un diritto costituzionalmente garantito, allora non soltanto si dovrà sostenere la liceità dei comportamenti del titolare, ma anche delle condotte dei terzi *funzionali all’esercizio del diritto medesimo*.

27 Sostiene che l’art. 2 Cost. sia una fattispecie “chiusa” A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, III ed., Cedam, Padova, 2003, 4. Per la tesi contraria, A. BARBERA, *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1975, 83 ss.

diritto di provocare la propria morte possa esercitarsi avvalendosi della collaborazione volontaria di altri. È chiaro che se si ragiona solo in termini di diritto soggettivo, allora è difficile rintracciare nella Costituzione un titolo in grado di validare la limitazione legislativa al profilo prestazionale del diritto alla morte: così come ogni altra libertà costituzionale deve essere intesa sia in senso negativo, che positivo, lo stesso dovrebbe dirsi della libertà costituzionale di darsi la morte²⁸.

Se invece si ragiona in termini di valore costituzionale della vita, è possibile giungere a una conclusione diversa e giustificare la restrizione legislativa del diritto a darsi la morte avvalendosi della collaborazione volontaria di altri? La risposta affermativa deve spiegare per quale ragione la vita non sia un bene indisponibile nel caso in cui un individuo volesse darsi la morte rifiutando legittimamente i trattamenti sanitari obbligatori e per quale ragione, invece, sia un bene indisponibile nel caso in cui l'individuo volesse darsi la morte coll'aiuto di altri: su cosa si fonderebbe questa differenza di trattamento? E perché mai la Costituzione riconoscerebbe il diritto al suicidio di chi può provvedere da sé, dandosi la morte con le proprie mani ovvero rifiutando la terapia, e non anche il diritto al suicidio di chi non è in grado di portarlo a compimento da sé, senza il supporto attivo di altri?

Vista da questa prospettiva, la differenza tra rifiuto alle cure ed eutanasia in alcuni casi può sfumare²⁹. Ed è lì, in queste zone d'ombra, che si colloca il caso oggetto dell'ordinanza di rimessione. Fabiano Antoniani poteva rifiutare i trattamenti sanitari cui era sottoposto (cioè poteva decidere di sospendere l'alimentazione e idratazione artificiale e la respirazione meccanica di cui talvolta aveva bisogno). La rinuncia alle terapie avrebbe portato il paziente a morte certa. Sicché la volontà dell'Antoniani di porre fine alla propria vita con l'eutanasia attiva consensuale è il frutto di una decisione *alternativa* rispetto alla rinuncia del trattamento sanitario. Infatti, la sua morte è sopraggiunta attraverso *la somministrazione di un farmaco letale*, mentre nell'altro caso si sarebbe verificata attraverso *la non somministrazione del trattamento sanitario*. Due azioni, la prima positiva, l'altra negativa, che causano comunque la fine dell'esistenza di un individuo. In tutti e due i casi «la richiesta di porre fine alla propria esistenza muove dal sofferente»; ma in un caso l'obiettivo suicidario si realizza dando «seguito ad una richiesta di sospensione delle cure» e «consentendo il decorso della malattia che condurrà 'naturalmente' alla morte (...)», mentre nell'altro caso, la c.d. eutanasia attiva, «invece, il fine dell'attività medica (sarà) quello di procurare la morte, *anticipando l'evoluzione della malattia*»³⁰.

La conclusione di diritto costituzionale è la seguente: se un individuo può darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari – il che significa che sono questi trattamenti sanitari a tenerlo artificialmente in vita – allora può legittimamente scegliere di darsi la morte anche ricorrendo all'eutanasia attiva consensuale, ossia avvalendosi della volontaria collaborazione di altre persone, le quali pertanto non potranno essere incriminate ai sensi dell'art. 580 c.p. Se invece non può darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari – il che

28 Ovviamente, il diritto positivo di darsi la morte non può contenere il diritto di esigere che altri agevolino o contribuiscano alla realizzazione del progetto suicidario, poiché ciò contrasterebbe col diritto all'obiezione di coscienza, anch'esso provvisto di rango costituzionale. E difatti, il diritto soggettivo di cui si chiede l'accertamento è un diritto di *avvalimento della volontaria collaborazione di altri*: un diritto che, se accertato, determinerebbe l'incostituzionalità della scelta legislativa di incriminare le condotte di agevolazione del suicidio.

29 A. D'ALOIA, *Eutanasia (dir.cost.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Utet, Torino, 2012, 300 ss.

30 Corsivi miei, virgolettati di U. ADAMO, *Eutanasia e diritto costituzionale. Autorità vs libertà?*, in *Giur. cost.*, n. 3 del 2016, 1257. Vedi anche ID., *Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole)*. *Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili*, in *Rivista Aic*, n. 2 del 2016, 2-3.

significa che tali terapie non sono necessarie al fine di tenerlo in vita – allora neanche può avvalersi legittimamente dell'attività agevolativa svolta da altre persone, le quali pertanto, qualora prestassero la loro collaborazione, sarebbero punibili ai sensi dell'art. 580 c.p. In altre parole il legislatore non può legittimamente vietare l'eutanasia attiva consensuale se questa è una via alternativa rispetto alla morte per rifiuto del trattamento sanitario. Il risultato al quale dovrebbe mirare la pronuncia di accoglimento è dunque quello di scriminare le condotte di agevolazione soltanto se intervengono in circostanze di particolare sofferenza umana, quali sono quelle legate al fatto che una persona è tenuta artificialmente in vita dalle terapie mediche; e di lasciare invariata la portata incriminatrice della fattispecie ex art. 580 c.p. in tutti gli altri casi di agevolazione.

8. Quale dispositivo di accoglimento?

Proviamo a tirare le somme. Da un lato Non può esistere un divieto a porre fine alla propria vita. Colui che decide di suicidarsi è libero di farlo, come prova il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari. Il codice penale, del resto, non punisce né il suicidio, né il tentato suicidio. Secondo Cesare Beccaria, la repressione penale del suicidio sarebbe «inutile ed ingiusta» poiché la pena ricadrebbe non già sul reo, ma sulla sua famiglia³¹. Dall'altro lato però la vita è un bene costituzionale, sicché il legislatore, pur non potendo negare la libertà di morire, può comunque assegnare un dis-valore al suicidio e prevedere, *entro certi limiti*, la punibilità di chi agevola un progetto suicidario. I limiti sono quelli di cui si è detto prima: le condotte agevolative in tanto sono legittimamente punibili in quanto non siano strumentali a un progetto suicidario che l'individuo potrebbe realizzare rifiutando le cure mediche.

Per soddisfare entrambe le esigenze di ordine costituzionale – da una parte l'equiparazione tra il diritto al suicidio mediante rifiuto delle cure e il diritto al suicidio mediante eutanasia consensuale attiva, dall'altra la riserva di legge in materia penale e la discrezionalità politica del legislatore – occorre un dispositivo di accoglimento ancor più circoscritto di quello proposto dal giudice rimettente, ossia una sentenza manipolativa che, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 Cost., dichiarasse l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, e sempre che l'agevolazione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente, avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari”.

È vero che questa soluzione non corrisponderebbe al *petitum* formulato dal giudice rimettente, il quale peraltro – come si è detto – neppure assegna valore parametrico all'art. 32 Cost. nel giudizio di costituzionalità che intende instaurare. Tuttavia nulla impedisce alla Corte costituzionale di integrare il parametro e di formulare il dispositivo di accoglimento nei termini proposti in questo saggio anziché in quelli, ben più ampi, prospettati dal giudice *a quo*.

** Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Sassari

³¹ Talaltro la repressione penale del suicidio, oltreché illogica, sarebbe pure illegittima per contrasto con il principio della responsabilità penale personale (sancito dall'art. 27, comma primo, Cost.).